



**Istituto Comprensivo Statale
di Settimo Milanese**



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Equipaggiamento per la Programmazione
Strutturale Settimane per la Programmazione di attività
educative, per la gestione dei Fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
C.M. MIIC83200V

via Buozzi, 1 - 20019 Settimo Milanese
tel. 02.33512063 - fax 02.3287224
www.icsettimomilanese.gov.it
e-mail: segreteria@icsettimomilanese.gov.it
PEC: MIIC83200V@pec.istruzione.it
cod. mecc. MIIC83200V - c.f./p.i. 80125330151

scuola dell'infanzia di Settimo Milanese
scuola dell'infanzia di Seguro
scuola primaria di Settimo Milanese
scuola primaria di Seguro
scuola primaria di Vighignolo
scuola secondaria di primo grado di Settimo Milanese

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA A LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA Anno scolastico 2018/2019

IPOTESI DI ACCORDO

Il giorno 21/11/2018, presso l'ufficio del dirigente, viene sottoscritta la presente ipotesi di accordo, finalizzata alla stipula della Contrattazione integrativa a livello di Istituzione Scolastica. La presente ipotesi sarà inviata ai Revisori dei Conti per il previsto parere.

per la parte pubblica:

Andrea Bortolotti

Andrea Bortolotti

per la parte sindacale:

Elda Barbaglia

RSU (GILDA)

Elda Barbaglia

Francesco Fontana

RSU (UIL)

Francesco Fontana

Sergio Galati

RSU (CGIL)

Sergio Galati

Lorella Grandi

RSU (CISL)

Lorella Grandi

Valentina Pirro

RSU (ANIEF)

Valentina Pirro

Anna Martinoli

RSU (CGIL)

Anna Martinoli

Rosolino Pacitto

RSA (CISL)

Rosolino Pacitto

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA A LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA
Anno scolastico 2018/2019
IPOTESI DI ACCORDO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Campo di applicazione e durata del contratto

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale in servizio presso l'istituzione scolastica con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato.
2. Il presente contratto ha validità per l'anno scolastico 2018/2019 e si ritiene tacitamente rinnovato qualora non venga formalmente disdetto, almeno tre mesi prima della scadenza annuale, da una delle parti firmatarie. In caso di disdetta le disposizioni rimangono in vigore fino a quando non venga sottoscritto il nuovo accordo.

Art. 2 - Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti firmatarie si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa.
2. Per le finalità di cui al precedente comma, la parte interessata invia all'altra richiesta scritta contenente gli elementi, di carattere generale, su cui verte la controversa interpretazione. Le parti firmatarie si incontrano entro trenta giorni dalla richiesta e la procedura deve concludersi nei successivi trenta giorni.

Art. 3 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo si rinvia alle specifiche norme del contratto collettivo nazionale, nonché del contratto integrativo nazionale.

CAPO II - RELAZIONI SINDACALI

Art. 4. - Permessi sindacali

1. Per tutte le mansioni sindacali, sia di scuola che esterne, le RSU possono usufruire dei permessi sindacali nei limiti complessivi e individuali e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 5 - bacheca sindacale

1. Alla RSU è riservata una bacheca collocata nella sede dell'istituzione scolastica, nonché appositi spazi negli edifici di Settimo (plesso grigio), Seguro e Vighignolo.
2. La RSU ha il diritto di affiggere in bacheca sindacale materiale d'interesse sindacale e del lavoro, in conformità alla legge sulla stampa e senza la preventiva autorizzazione del Dirigente scolastico. La RSU è l'unica responsabile di quanto affisso o staccato dalle bacheche.
3. Stampati e documenti possono essere inviati nelle scuole per l'affissione direttamente dalle strutture sindacali territoriali o esposte e siglate dalla RSU.

Art. 6 - Agibilità sindacale

1. Alla RSU è consentito di comunicare con il personale per motivi di carattere sindacale, purché non sia pregiudicata la normale attività (senza interferenze quindi con l'attività didattica dei docenti o lo svolgimento delle mansioni lavorative del personale ATA, in orario di servizio).
2. La comunicazione interna può avvenire brevemente per via orale o mediante la diffusione di scritti e stampati messi a disposizione dei lavoratori interessati presso la bacheca sindacale.

3. Per le comunicazioni esterne, per l'informazione e per l'attività sindacale in generale, è consentito l'uso gratuito del telefono nonché della rete informatica e telematica e della posta elettronica.

4. Alle RSU è consentito l'uso dell'aula riunioni nella scuola di Settimo Milanese, quando essa sia libera da altri usi, per l'eventuale svolgimento di riunioni e di incontri con i lavoratori nell'ambito dell'attività sindacale. Le RSU comunicano preventivamente al dirigente scolastico tali riunioni e incontri.

Art. 7 Patrocinio e diritto di accesso agli atti

1. Le RSU ed i Sindacati territoriali, fatte salve le norme di cui al Dlgs 97/2016, su delega degli interessati, da acquisire agli atti della scuola, hanno il diritto di accesso agli atti in ogni fase dei procedimenti che riguardano il personale coinvolto.

2. Le RSU ed i Sindacati territoriali hanno il diritto di accesso agli atti della scuola su tutte le materie oggetto di relazione sindacale a livello di istituzione scolastica.

3. Il rilascio di copia degli atti eventualmente richiesti avviene senza oneri ed entro due giorni dalla richiesta, salvo manifesta impossibilità.

Art.8 - Incontri di informazione confronto e contrattazione

1. Gli incontri si tengono presso l'Ufficio di Presidenza e sono convocati dal Dirigente Scolastico, anche d'intesa con le RSU o su loro richiesta, almeno cinque giorni prima della data stabilita, sulla base degli orari di lavoro dei membri della RSU. Gli incontri richiesti dalla RSU sono convocati dal dirigente scolastico entro sette giorni dalla richiesta.

2. Il Dirigente Scolastico fornisce la relativa documentazione almeno 48 ore prima dell'incontro.

3. Agli incontri di informazione, confronto o contrattazione partecipa il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi. La RSU potrà essere assistita durante la contrattazione e/o il confronto sindacale da personale esperto sui problemi oggetto dell'incontro.

4. A norma del CCNL 2016-2018 sono oggetto di informazione, oltre agli esiti del confronto e della contrattazione integrativa,

a) la proposta di formazione delle classi e degli organici;

b) i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei.

5. A norma del CCNL 2016-2018, tra le parti è previsto, quale ulteriore modalità di partecipazione oltre all'informazione e alla contrattazione, il confronto. Quest'ultimo si avvia se, a seguito della trasmissione delle informazioni dal dirigente alla RSU, è richiesto entro cinque giorni da queste ultime o dalle parti sindacali, anche singolarmente. Il confronto ha una durata massima di quindici giorni, al termine dei quali si redige una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.

Possono essere oggetto di **confronto** le seguenti materie:

a) l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto;

b) i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA;

c) i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento.

d) promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out.

6. A norma del CCNL 2016-2018, art 22, sono oggetto di **contrattazione integrativa** a livello di Istituto le materie seguenti:

a) l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;

b) i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto;

c) i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale;

d) i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015;

- Gli incontri possono concludersi con una intesa, vincolante tra le parti, oppure con un disaccordo, nel qual caso viene redatto apposito verbale in cui risultano le diverse posizioni delle parti e sottoscritto da tutti i partecipanti.

Art. 9 - Rinvio alla specificità della scuola dell'infanzia ed elementare

- ## Art. 10 - Procedure in caso di assemblee

1. In occasione di assemblee sindacali in orario di servizio, il dirigente scolastico, osservate le procedure previste dalla normativa vigente in materia, dà comunicazione, mediante circolare interna, della convocazione dell'assemblea sindacale in orario di servizio, fissando il termine ultimo e le modalità per la dichiarazione di volontà da parte del personale.
2. Di norma le dichiarazioni di volontà relative ad assemblea sindacale in orario di servizio devono essere rese entro il quarto giorno antecedente la stessa.
3. Il personale è tenuto a dichiarare, entro i termini e nei modi fissati, la propria volontà di adesione ovvero di non adesione all'iniziativa oggetto di circolare interna. La dichiarazione individuale e preventiva di partecipazione alle assemblee, fa fede ai fini del computo del monte ore annuo individuale ed è irrevocabile. Decorsi i termini fissati l'assenza di dichiarazione è da intendersi come implicita espressione di non partecipazione.
4. Il dirigente scolastico, decorsi i termini fissati, valutate le dichiarazioni di partecipazione all'assemblea sindacale in orario di servizio, comunica alle famiglie degli alunni le modalità di funzionamento del servizio o la sospensione dello stesso. Tale comunicazione avviene tramite affissione all'albo, pubblicazione sul sito dell'Istituto e mediante avviso sul diario degli alunni; i docenti dovranno curare l'avvenuta ricezione dell'avviso.
4. Le assemblee sindacali sono convocate:
 - a) singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto, ai sensi della normativa vigente sulle prerogative sindacali;
 - b) dalla RSU nel suo complesso e non dai singoli componenti, con le modalità della normativa vigente;

- c) dalle RSU congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto ai sensi della normativa vigente sulle prerogative sindacali.

Art. 11 – Procedure in caso di scioperi

1. In occasione di scioperi, il dirigente scolastico, osservate le procedure previste dalla normativa vigente in materia, dà comunicazione, mediante circolare interna pubblicata anche sul sito dell'istituto, della proclamazione dello sciopero, fissando il termine ultimo e le modalità per la dichiarazione di volontà da parte del personale.

2. Di norma le dichiarazioni di volontà relative a sciopero devono essere rese entro il sesto giorno antecedente lo stesso.

3. Il personale è tenuto a firmare, entro il termine fissato, la circolare interna.

Entro il medesimo termine il personale può comunicare le proprie intenzioni circa l'adesione o la non adesione.

Decorsi i termini fissati l'assenza di firma sulla circolare interna è da intendersi come implicita espressione di non partecipazione.

I docenti che aderiscono allo sciopero e non hanno dato comunicazione preventiva di adesione allo stesso sulla circolare possono volontariamente darne comunicazione telefonica alla segreteria il giorno stesso dello sciopero entro le ore 7.45. Le dichiarazioni di volontà così rese sono irrevocabili.

4. Il dirigente scolastico, decorsi i termini fissati, valutata l'entità delle adesioni allo sciopero, comunica alle famiglie degli alunni le modalità di funzionamento del servizio o la sospensione dello stesso.

Tale comunicazione avviene tramite affissione all'albo, pubblicazione sul sito dell'Istituto e mediante avviso sul diario degli alunni; i docenti dovranno curare l'avvenuta ricezione dell'avviso.

Art. 12 - Contingenti di personale

1. Al fine di assicurare le prestazioni indispensabili, in occasione di assemblee sindacali in orario di servizio, qualora non sia disposta la sospensione totale delle attività didattiche, il contingente minimo essenziale di personale A.T.A. viene determinato nella seguente misura:

- n. 1 unità del profilo collaboratore scolastico per ogni edificio, per ogni turno di lavoro;
- n. 1 unità del profilo assistente amministrativo, per ogni turno di lavoro.

2. Il personale di cui al comma 1 è tenuto ad assicurare i servizi essenziali, con particolare riferimento a:

- apertura e chiusura degli edifici,
- vigilanza degli ingressi
- vigilanza sui minori
- raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti nocivi e tossici
- attività riguardanti lo svolgimento di scrutini ed esami o procedure elettorali
- adempimenti necessari ad assicurare il pagamento di stipendi e pensioni

3. Il dirigente scolastico procede alla individuazione nominativa del personale di cui al comma 1, prioritariamente sulla base delle disponibilità del personale medesimo ed in subordine mediante sorteggio, per singolo plesso ed assicurando il criterio della rotazione.

CAPO IV – AREA DOCENTI

Art. 13 – Ore eccedenti per sostituzione di insegnanti assenti

1. Si intendono per ore eccedenti quelle prestate dai docenti nelle scuole di ogni ordine e grado oltre l'orario settimanale d'obbligo (25 ore per la scuola dell'infanzia, 22 ore per la scuola primaria e 18 ore per la scuola secondaria) per la sostituzione di colleghi temporaneamente assenti.
2. Tali ore eccedenti sono retribuibili fino alla capienza dell'apposito fondo assegnato all'istituzione scolastica.
3. Il fondo per le ore eccedenti viene ripartito fra i plessi scolastici in rapporto proporzionale con la dotazione in organico di fatto, tenendo conto anche degli insegnanti di IRC, e tenendo conto della assegnazione per ordini scolastici.

*Frederico Fubini
Dovella
Chinnici
Pierluigi
#13
Amministratore
illegale
a Berlino*

4. L'utilizzo del fondo per le ore eccedenti viene monitorato e verificato dalle parti con cadenza trimestrale, anche per procedere ad adeguamenti nella ripartizione.
5. L'entità del fondo per le ore eccedenti, e la ripartizione dello stesso, sono indicati nell'allegata tabella A.

Art. 14 – Criteri generali per il recupero di permessi brevi

1. Ai sensi del vigente CCNL, compatibilmente con le esigenze di servizio, al dipendente con contratto a tempo indeterminato e al personale con contratto a tempo determinato, sono attribuiti, per esigenze personali e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, per il personale docente fino ad un massimo di due ore.
Per il personale docente la concessione dei permessi è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in servizio, senza oneri a carico dell'Amministrazione.
I permessi brevi non possono eccedere annualmente il limite delle ore settimanali di servizio: per i docenti della scuola dell'infanzia 25 ore; per i docenti della primaria 22 ore; per i docenti della secondaria di primo grado 18 ore; per il personale ATA 36 ore.
2. Il recupero delle ore non lavorate deve avvenire in relazione alle esigenze di servizio, in una o più soluzioni, disposte dal dirigente scolastico, o da suo delegato (coordinatore di plesso).
3. Il recupero da parte del personale docente avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze.

Art. 15 – Recupero delle ore prestate in eccedenza rispetto all'orario di servizio dei docenti

1. Il recupero delle ore prestate in eccedenza rispetto all'orario di servizio avviene compatibilmente con le esigenze dell'istituzione scolastica e deve, quindi, essere concordato preventivamente con il dirigente scolastico (o con suo delegato) e dal medesimo autorizzato.
2. Le ore prestate in eccedenza rispetto all'orario di servizio, se non diversamente recuperabili, possono, a richiesta dell'interessato, essere recuperate nella misura massima annua pro-capite di dodici ore, utilizzando la c.d. banca del tempo.
3. In via prioritaria si intendono recuperabili le ore prestate, oltre il proprio normale orario di servizio, in occasione di visite guidate, entro il tetto di dieci ore annue. Gli incontri con specialisti esterni, se realizzati presso la scuola sono considerati attività funzionali all'insegnamento; se esterni vanno sostituiti, tutte le volte che sia possibile, con videochiamate; se eccezionalmente comportano il recarsi all'esterno, possono dare luogo a recupero ore, entro il tetto massimo stabilito. Altre attività che, se eccedenti il proprio orario di servizio, possono concorrere a determinare il massimo di quattordici ore annue recuperabili, sono per esempio open day, feste programmate dalla scuola di sabato e simili.
4. Il recupero del monte ore recuperabile accumulato dal docente non può generare oneri per l'Amministrazione; va quindi impiegato o su ore di compresenza o su ore di programmazione.

Art. 16 – Recupero ore non prestate in occasione degli organi collegiali

1. Le ore di assenza alle sedute degli organi collegiali non elettivi, nonché le assenze alle ore di programmazione della scuola primaria, non coincidenti con assenza nelle relative giornate, vanno prestate in altra data, ovvero vanno conteggiate a debito nella "banca del tempo".

Art. 17 – Istituzione della banca del tempo

1. Al fine di consentire una gestione dei recuperi funzionale alle esigenze del servizio dei dipendenti, viene istituita la procedura denominata "banca del tempo".
2. Le ore non lavorate per effetto di permessi brevi e/o a seguito di disposizioni dirigenziali, quali quelle relative a riduzioni d'orario e di tempo scuola (unità orarie di 55', orario ridotto in avvio di anno scolastico e simili), costituiranno un monte ore individuale.
3. Le ore confluite nel monte ore individuale sono recuperate di norma entro l'anno scolastico di riferimento.
4. Ai fini del recupero si opererà una compensazione tra ore dovute per effetto di permessi o similari ed ore prestate in eccedenza.

5. Entro il mese di giugno viene comunicato ad ogni lavoratore il saldo del proprio monte-ore individuale. Eventuali ore a debito ancora da recuperare, saranno utilizzate nell'anno scolastico successivo, di norma entro il mese di ottobre.

CAPO V - FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

Art. 18 - Finalità del fondo

1. Il fondo dell'istituzione scolastica è finalizzato a retribuire le prestazioni rese dal personale docente e ATA per sostenere l'autonomia scolastica, con particolare riferimento alla realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa ed alle ricadute sull'organizzazione, sulle attività e sul servizio.

Art. 19 - Definizione del fondo

1. La definizione delle risorse disponibili per il fondo dell'istituzione scolastica viene determinata (in misura lorda) secondo parametri definiti in sede di contrattazione nazionale.
2. Nel fondo confluiscono altresì le eventuali economie degli anni precedenti. Tali economie possono essere utilizzate su base pluriennale, fino ad un massimo di tre anni, onde consentire compensi perequati in tale arco temporale.
3. Considerando il numero degli addetti per area professionale (docenti - ATA) come risultante dall'organico di fatto, la disponibilità di fondo indistinta, al netto delle somme espressamente vincolate, viene ripartita secondo le seguenti proporzioni: 75% per il personale docente - 25% per il personale ATA.
4. Il calcolo del fondo e la ripartizione fra le aree professionali vengono indicati nelle tabelle allegate.

Art. 20 - Attività del personale ATA

1. Con il fondo vengono retribuite le seguenti prestazioni aggiuntive rese dal personale ATA - profilo collaboratore scolastico:
- a. intensificazione delle prestazioni a fronte del maggior carico di lavoro, del cambio di orario e/o della sede di servizio, ovvero prestazioni straordinarie, dietro preventiva autorizzazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi. Tali prestazioni fanno riferimento unicamente al personale idoneo (con esclusione delle unità di personale oggetto di riduzione delle mansioni) con particolare attenzione al personale con turno fisso pomeridiano;
 - b. prestazione intensificata dei collaboratori scolastici in servizio presso la scuola dell'infanzia per le operazioni connesse alla fruizione, da parte degli alunni, della refezione nelle sezioni;
 - c. prestazione intensificata per lavoro in plesso sede di campus estivo e invernale.
2. Con il fondo vengono retribuite le seguenti prestazioni aggiuntive rese dal personale ATA - profilo assistente amministrativo:
- a. intensificazione delle prestazioni a fronte del maggior carico di lavoro derivante dal decentramento delle attività amministrative e dal processo di autonomia delle istituzioni scolastiche, con particolare riguardo all'impiego delle nuove tecnologie ed alla digitalizzazione, ovvero prestazioni straordinarie, dietro preventiva autorizzazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi;
 - b. partecipazione ad attività di formazione, oltre l'orario di servizio.
3. Sul fondo gravano, inoltre, i compensi relativi agli incarichi specifici previsti dal presente contratto:
- a. per il personale del profilo assistente amministrativo:
 - amministratore di sistema;
 - innovazione digitale.
 - b. per il personale del profilo collaboratore scolastico:
 - funzione di supporto all'amministrazione ed alle attività, mantenendo i rapporti fra amministrazione e personale, collaborando con il direttore dei servizi generali e amministrativi;
 - assistenza agli alunni portatori di handicap.

4. Al Direttore dei servizi generali ed amministrativi spetta, a carico del fondo, il compenso relativo alla indennità di direzione, di natura onnicomprensiva, secondo i parametri definiti da specifica sequenza contrattuale nazionale.

5. Sul fondo grava, inoltre, il compenso eventuale per assistente amministrativo che, in base alla normativa vigente, sostituisce il Direttore dei servizi generali ed amministrativi o ne svolge le funzioni.

Art. 21 - Attività del personale docente

1. Con il fondo vengono retribuite le prestazioni aggiuntive rese dal personale docente con funzioni di collaborazione al dirigente scolastico nell'ambito dello staff di supporto previsto dal piano dell'offerta formativa:

- a. collaboratori
- b. coordinatori di plesso
- c. coordinatori di classe – scuola secondaria
- d. coordinatori di dipartimento (fascia di materia) – scuola secondaria

2. Con il fondo sono retribuite le attività di "istruzione domiciliare" per alunni che si assentino dalle lezioni per almeno trenta giorni per gravi patologie documentate.

3. Con il fondo vengono retribuite le attività funzionali all'insegnamento, consistenti in:

- a. attività di docenti impegnati in progetti approvati dal Collegio dei Docenti ed inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa
- b. attività di responsabili di funzioni strumentali approvate dal collegio
- c. attività di responsabili di laboratori e similari
- d. partecipazione di docenti a commissioni e gruppi di lavoro.

4. Con il fondo viene retribuita la flessibilità organizzativa e didattica che consiste in:

- a. prestazione dei docenti della scuola dell'infanzia a seguito della particolare turnazione resa necessaria per garantire una adeguata contemporaneità;
- b. prestazione dei docenti impegnati in viaggi di istruzione di durata superiore ad un giorno.

5. Con il fondo vengono inoltre compensate le attività connesse all'innovazione digitale (team per l'innovazione e per il "pronto soccorso informatico") e quelle per il tutoraggio dei docenti neo assunti

Art. 22 - Definizione e misure dei compensi

1. Le prestazioni aggiuntive di cui al presente contratto saranno oggetto di compenso orario ovvero di compenso in misura forfetaria.

Il compenso viene erogato nei limiti della capienza delle singole voci, così come definito nelle tabelle allegate.

2. Sono oggetto di compenso forfetario le seguenti prestazioni del personale ATA:

- a. incarichi specifici
- b. prestazione intensificata dei collaboratori scolastici in servizio presso la scuola dell'infanzia per le operazioni connesse alla fruizione, da parte degli alunni, della refezione nelle sezioni
- c. prestazione intensificata per lavoro in plesso sede di campus estivo e invernale

3. Sono oggetto di compenso forfetario le seguenti prestazioni del personale docente:

- a. collaboratori del dirigente scolastico
- b. coordinatori di plesso
- c. attività di responsabili di laboratori e similari
- d. prestazione dei docenti della scuola dell'infanzia a seguito della particolare turnazione resa necessaria per garantire una adeguata contemporaneità
- e. attività connesse all'innovazione digitale (team per l'innovazione e gestione del sito)
- f. attività di tutoraggio dei docenti neo assunti
- g. funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa

4. Il compenso forfetario viene definito in rapporto al carico di lavoro assegnato, all'interno della disponibilità determinata per le diverse attività, nonché degli esiti della stessa prestazione.

5. Le restanti prestazioni individuate nei precedenti articoli sono oggetto di compenso orario, con riferimento alle diverse misure di compenso orario stabilite dal CCNL, in ragione dell'effettività della prestazione resa, all'interno della disponibilità determinata per le diverse attività. Nel caso le ore richieste in sede progettuale dai docenti per realizzare i progetti eccedano le risorse disponibili, il numero delle ore per le quali i docenti saranno incaricati verrà calcolato proporzionalmente alle risorse

effettivamente disponibili; viene stabilito un massimo di 40 ore per singolo docente per singolo progetto.

6. Il compenso relativo ai coordinatori di plesso è parametrato sul numero di sezioni/classi del plesso di riferimento.

7. Il compenso relativo alle prestazioni, oltre il proprio orario di servizio, dei docenti impegnati in viaggio d'istruzione è così definito:

- euro 35,00 per ogni notte compresa nel viaggio d'istruzione.

8. Il compenso individuale relativo all'intensificazione delle prestazioni a fronte del maggior carico di lavoro del personale ATA (assistenti amministrativi e collaboratori scolastici) verrà stabilito con criterio di proporzionalità rispetto ai carichi effettivi di lavoro ed alle effettive presenze.

9. Il personale documenterà, secondo modalità indicate dal dirigente scolastico, le attività e le funzioni svolte.

10. La definizione delle disponibilità finanziarie e la determinazione quantitativa delle misure dei compensi, in forma forfetaria ed in forma oraria, è definita nella allegata tabella. Per quanto riguarda le attività soggette a compenso orario viene definito un compenso unitario medio ai soli fini del calcolo della disponibilità complessiva. La liquidazione degli effettivi compensi individuali avverrà secondo quanto precedentemente indicato, all'interno delle specifiche disponibilità.

11. La liquidazione dei compensi avverrà solo dopo il ricevimento formale di assegnazione del fondo e dopo l'espressione di parere non ostativo da parte dei revisori dei conti.

12. Eventuali economie rilevate a consuntivo saranno prioritariamente utilizzate a copertura di eventuali maggiori oneri per compensi rilevati su altre voci del medesimo profilo professionale di destinazione, ovvero a copertura dei compensi per ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti. Qualora residuassero, dopo la copertura prima citata, economie le stesse saranno ripartite proporzionalmente nel medesimo profilo professionale di destinazione.

Art. 23 - Verifica

1. Nel mese di febbraio, ovvero su richiesta di una parte, si procede alla verifica della applicabilità di quanto previsto nei precedenti articoli, al fine di apportare le eventuali modifiche rese necessarie o ritenute opportune dalle parti.

CAPO V - IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

Art. 24 - Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

1. Con riferimento alle attribuzioni previste dal Dlgs 81/2008, si concordano le seguenti indicazioni per l'espletamento dell'incarico di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS):

- il RLS ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti previsti dalla legge; il RLS segnala preventivamente le visite al dirigente scolastico; tali visite possono svolgersi congiuntamente con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione o con membro di tale servizio;
- per l'espletamento dei suoi compiti il RLS può utilizzare permessi retribuiti orari pari a 40 ore annue; tali permessi devono essere preventivamente richiesti per consentire al dirigente scolastico di organizzare il regolare svolgimento del servizio; i permessi sono considerati tempo di lavoro;
- il RLS ha diritto alla formazione specifica prevista dall'art. 37 del D.Lgs 81/2008;
- il dirigente scolastico consulta il RLS su tutti gli eventi per i quali la legislazione vigente prevede tale intervento consultivo. In particolare il RLS è consultato sul piano di valutazione dei rischi, sulle misure di prevenzione, sul piano di formazione ed informazione;
- il RLS ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi ed alle misure di prevenzione, all'organizzazione del lavoro ed agli ambienti di lavoro, all'idoneità degli edifici, agli infortuni ed alle malattie professionali. Il dirigente scolastico, su istanza del RLS, è tenuto a fornire, entro dieci giorni lavorativi, tutte le informazioni e la documentazione richiesta; il RLS è tenuto a fare delle informazioni e documentazione ricevute un uso strettamente connesso alla sua funzione;
- il RLS è membro consultivo permanente del servizio di prevenzione e protezione;

- g. il RLS non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività; nei suoi confronti si applicano le tutele previste per le rappresentanze sindacali.

ALLEGATI

Allegato 1

Definizione del fondo dell'istituzione scolastica

Allegato 2

Ripartizione del fondo dell'istituzione scolastica

Allegato 3

Misure del compenso orario

Allegato 4

Tabella dei compensi gravanti sul fondo dell'istituzione scolastica – personale ATA

Allegato 5

Tabella dei compensi gravanti sul fondo dell'istituzione scolastica – personale DOCENTE

Francesco Fubini

Lucella Grandi

Anna Maria Schiavone

Valentina R.

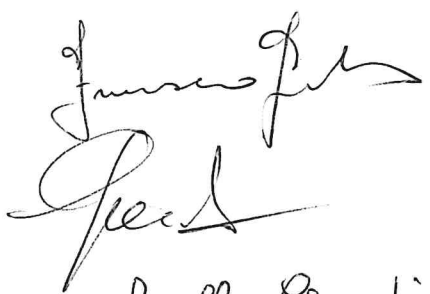
EB

Paolo

Andrea Bertolotti

Allegato 1
Definizione del fondo dell'istituzione scolastica

	Lordo dipendente	Lordo Stato
FIS (docenti + ATA)	67.136,26	89.089,82
economie anno precedente	32,05	42,53
a) totale FIS	67.168,31	89.132,35
funzioni strumentali (docenti)	8.131,07	10.789,93
b) totale funzioni strumentali	8.131,07	10.789,93
incarichi specifici (ATA)	3.884,85	5.155,20
c) totale incarichi specifici	3.884,85	5.155,20
attività complementare di educazione fisica	1.724,19	2.288,00
d) totale attiv. compl. Ed. fisica	1.724,19	2.288,00
aree a rischio	1.393,98	1.849,81
e) totale aree a rischio	1.393,98	1.849,81
d) TOTALE FONDO (a+b+c)	82.302,40	109.215,28
ore eccedenti	4.633,83	6.149,09
economie anno precedente	8,20	10,88
e) totale ore eccedenti	4.642,03	6.159,97
f) TOTALE GENERALE (d+e)	86.944,43	115.375,26


 Lucio Gaudi
 Amministratore
 Valeriano

 Roberto
 Anna Maria Bartolotti

Allegato 2

Ripartizione del fondo dell'istituzione scolastica

Considerando le voci vincolate e l'indennità di direzione DSGA si ha un fondo ripartibile pari a:

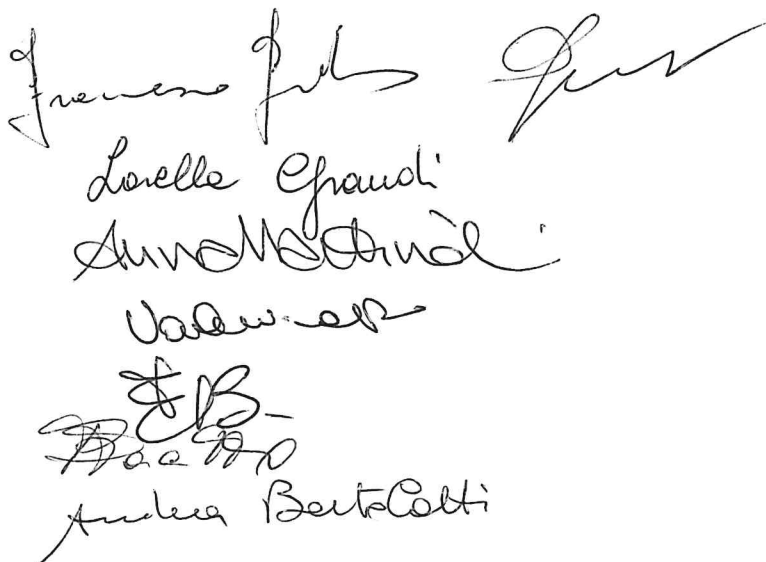
	lordo dip.	lordo stato
totale fondo	86.944,43	115.375,26
indennità DSGA	-7.260,00	-9.634,02
b) totale funzioni strumentali	-8.131,07	-10.789,93
c) totale incarichi specifici	-3.884,85	-5.155,20
d) totale attiv. compl. Ed. fisica	-1.724,19	-2.288,00
e) totale aree a rischio	-1.393,98	-1.849,81
totale ore eccedenti	-4.642,03	-6.159,97
FONDO RIPARTIBILE	59.908,31	79.498,33

Il fondo ripartibile viene distribuito secondo le seguenti percentuali:

ATA (25% del fondo ripartibile)	€ 14.977,08
DOCENTI (75% del fondo ripartibile)	€ 44.931,23
totale	€ 59.908,31

Pertanto, considerando tutte le voci, si ha la seguente ripartizione:

	DOCENTI		ATA	
	lordo dip.	lordo stato	lordo dip.	lordo stato
FIS	44.931,23	59.623,75	14.977,08	19.874,58
funzioni strumentali	8.131,07	10.789,93		-
incarichi specifici		-	3.884,85	5.155,20
TOTALE	53.062,30	70.413,68	18.861,93	25.029,78



 Lorella Cfranchi

 Anna M. Cfranchi

 Valeria

 E.B.

 Andrea Bertolotti

Allegato 3

Misure del compenso orario

I compensi per le prestazioni retribuite con il fondo di istituto sono definiti nelle Tabelle 5 e 6 allegate al CCNL.

Di seguito si riportano le misure del compenso lordo tabellare (lordo dipendente) per le prestazioni aggiuntive rilevanti ai fini del presente accordo:

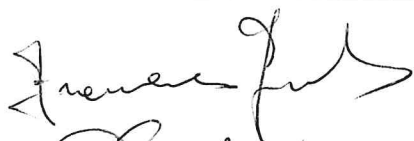
- ore aggiuntive diurne – collaboratori scolastici
- ore aggiuntive diurne – assistenti amministrativi
- ore aggiuntive di insegnamento – docenti
- ore aggiuntive non di insegnamento - docenti

PERSONALE A.T.A.

ore aggiuntive diurne – collaboratori scolastici	12,50
ore aggiuntive diurne – assistenti amministrativi	14,50

PERSONALE DOCENTE

ore aggiuntive di insegnamento	35,00
ore aggiuntive non di insegnamento	17,50



Lorenzo Grandi
Anna Maria
Valentina


Andrea Buticelli

allegato 4

TABELLA DEI COMPENSI GRAVANTI SUL FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA
PERSONALE A.T.A.

	attività	n. addetti	ore addetto	tot. Ore	compenso orario	forfait unitario	totale L.D.	totale L.S.
1.0	Prestazione aggiuntive						14.910,00	19.785,57
1.1	intensificazione delle prestazioni - collaboratori scol. Idonei	21	37	777	12,50		9.712,50	12.888,49
1.2	prestazione intensificata sc. infanzia - collaboratori scol.	5				70,00	350,00	464,45
1.3	prestazione intensificata plessi con campus natalizi e estivi - collaboratori scol.	4				70,00	280,00	371,56
1.4	intensificazione delle prestazioni - assistenti amm.	9	35	315	14,50		4.567,50	6.061,07
nota 1								
2.0	Incarichi specifici						14.977,08	19.874,58
2.1	incarichi specifici(assistenza handicap)collaboratori scol	6				220,00	1.320,00	1.751,64
2.2	incarichi specifici (supporto alle attività) collaboratori scolastici	5				220,00	1.100,00	1.459,70
2.3	incarichi specifici - assistenti amministrativi	2				750,00	1.500,00	1.990,50
nota 1								
						disponibilità	3.884,85	5.155,20
						differenza	- 35,15	- 46,64
totale								
avanzo							31,93	42,37

nota 1 - il parametro "ore addetto" è un indice medio utile solo al calcolo del "totale" - il totale indica il budget complessivo della voce

Frederico Furlan
Sorella Graziella
Aurelio Storvick
Valentino
Anna Barbara

TABELLA DEI COMPENSI GRAVANTI SUL FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA
PERSONALE DOCENTE

	attività	n. addetti	ore addetto	tot. Ore	compenso orario	forfait unitario	totale L.D.	totale L.S.
1.0	Particolare impegno professionale connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica							
1.1	flessibilità scuola infanzia	26					5.150,00	6.834,05
1.2	flessibilità viaggi di istruzione					50,00	1.300,00	1.725,10
2.0	Attività aggiuntive di insegnamento							
2.1	progetti: ore frontali			250	35,00		10.500,00	13.933,50
	attività aggiuntive di insegnamento (istruzione domiciliare)			50	35,00		8.750,00	11.611,25
3.0	Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento							
	referente prevenzione cyber bullismo	1		25	17,50		437,50	580,56
3.1	progetti: ore organizzative			450	17,50		7.875,00	10.450,13
3.4	responsabili laboratori e similari	12	5	60	17,50		1.050,00	1.393,35
3.5	commissione glottodidattica	2	10	20	17,50		350,00	464,45
	commissione tempo prolungato secondaria	6		95	17,50		1.662,50	2.206,14
	commissione orario prolungato	3	2	6	17,50		105,00	139,34
	commissione mista lettere lingue per progetti	5	6	30	17,50		525,00	696,68
	varie ed eventuali			74	17,50		1.295,00	1.718,47
4.0	Compensi ai collaboratori del dirigente scolastico							
4.1	collaboratore vicario	1		40	17,50		700,00	928,90
4.2	secondo collaboratore	1		20	17,50		350,00	464,45
	coordinatori di plesso	7		445	17,50		7.787,50	10.334,01
5.0	Compensi per altre attività							
5.4	coordinatori di classe	25	8	200	17,50		3.500,00	4.644,50
5.5	coordinatori materia	11	8	88	17,50		1.540,00	2.043,58
5.6	team innovazione digitale / pronto soccorso informatico	4	20	80	17,50		1.400,00	1.857,80
5.7	tutoraggio docenti neo assunti	8	5	40	17,50		700,00	928,90
						disponibilità	44.931,23	59.623,75
						differenza	3,73	4,95

nota 2

6.0	Funzioni strumentali al PTOF								8.131,07	10.789,93
6.1	Funzioni strumentali al Ptof	9						903,45	8.131,07	10.789,93
								disponibilità	8.131,07	10.789,93
								differenza	-	-
7.0	Attività complementari di ed. fisica								1.723,75	2.287,42
	Attività motoria				98,5		17,5		1.723,75	2.287,42
								disponibilità	1.724,19	2.288,00
								differenza	0,44	0,58
8.0	progetti relativi alle aree a rischio, forte processo immigratorio ecc								1.391,25	1.846,19
8.1	progetti relativi alle aree a rischio, forte processo immigratorio ecc: stranieri non Italofoni				39,75		35,00		1.391,25	1.846,19
								disponibilità	1.393,98	1.849,81
								differenza	2,73	3,62
TOTALE AVANZO									6,90	9,16

nota 2 - il compenso individuale sarà proporzionale al numero delle classi del plesso - il totale indica il budget complessivo della voce

Francesca
Donella Grandi
Amministratore
Valentina
Parenti